

Permessi Legge 104 , diritto alla retribuzione e ai premi di produttività

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 20684 del 13 Ottobre 2016, n. 20684, ha stabilito che i giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività.

.....

La Cassazione si è pronunciata riguardo ai giorni di permesso previsti dalla Legge 104, definendo che il trattamento da corrispondere al lavoratore che ne beneficia è esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa. Quindi le tre giornate di permesso al mese vanno retribuite regolarmente e in più al dipendente spettano anche i compensi incentivanti la produttività.

Il fatto

La vicenda nasce dal ricorso al Tribunale di primo grado con il quale un dipendente (Inps) esponendo di fruire dei permessi per assistenza a persone con handicap ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, deduceva di non aver percepito , per tali giornate di permesso , i compensi incentivanti previsti.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello successivamente confermava la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale riteneva infatti che “i riposi ex legge n. 104/1992 sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri, i quali sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti e ciò conferma che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi deve essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa”.

L’ente datore di lavoro proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che vi fosse un errore nella visione dei giudici di merito, ossia la mancata presa in considerazione delle specificità del settore pubblico, dove la retribuzione per quei tre giorni di permesso resta a carico del datore di lavoro, a differenza di quello privato dove è l’ente previdenziale che eroga un’indennità per quelle giornate. Inoltre, secondo l’Istituto di previdenza generale i giudizi di merito non avrebbero colto la vera natura dei compensi incentivanti, cioè l’aver concretamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi – fissati dall’ente pubblico di appartenenza – di incremento della produttività. E,

quindi connessi, sempre secondo l'Inps, alla valutazione dell'effettivo impegno profuso dal singolo dipendente pubblico al conseguimento di tali traguardi prefissati.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici di legittimità, nelle motivazioni, affermavano l'erroneità delle convinzioni dell'ente, quando esso, lamentando il mancato rispetto da parte della sentenza di appello delle norme di contrattazione collettiva del comparto "Enti pubblici non economici" sottolineava, poi, che con decorrenza aprile 1993 esse avevano riconosciuto espressamente alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria e ai lavoratori infortunati sul lavoro il pagamento dei compensi incentivanti, mentre prima di tale rinnovo nella retribuzione per queste categorie di lavoratori erano stati già ricompresi i trattamenti accessori.

Ma, osservava la Corte, l'Inps stesso in accordo con la Cassazione riconosceva che il terzo comma dell'articolo 2 del DI 324/1993 rappresentava un'interpretazione autentica della disposizione della L. 104 sui permessi in questione, dove affermava che "vanno comunque retribuiti" in quanto le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. Quindi, concludeva la Suprema Corte, non era possibile che l'Inps ritenesse di poter sostenere in sede di giudizio l'esclusione del settore pubblico dalla corresponsione della piena retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti.

Pertanto in assenza da parte dell'Inps della produzione in giudizio di una contrattazione cosiddetta "articolata di ente" sulle regole di corresponsione degli incentivi alla produttività non resta che la previsione legale del riconoscimento di tale voce retributiva, a fronte della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati. Quindi il silenzio delle norme contrattuali sulla fattispecie specifica dei permessi ex lege 104 non valeva ad escludere il pagamento dei compensi incentivanti, espressamente ricompresi nella struttura della retribuzione.

In definitiva

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, tutte le volte in cui il lavoratore è costretto a prendere i permessi, che constano al massimo di tre giorni al mese, per assistere il parente affetto da handicap, per tali giornate di assenza dal lavoro ha comunque diritto a vedersi riconosciuta non solo la retribuzione prevista ma anche i compensi incentivanti la produttività, previsti per specifici progetti. Infatti, i giorni di

permesso “sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri” e quindi “sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti”.

È chiaro tuttavia che tale assunto, valevole sia nel settore pubblico che in quello privato, è subordinato alla preventiva valutazione e alla verifica positiva dei risultati conseguiti.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)